Prot. n.863 del 30/11/2016

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI N.03 BOX ALL'INTERNO DEL MERCATO ITTICO LUNGOMARE SPALATO GIULIANOVA DA ADIBIRE A CENTRO DI RACCOLTA PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ITTICI.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

Richiamati:

- Il "Regolamento del mercato all'ingrosso dei prodotti ittici";
- La deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 31 marzo 2005, a tutt'oggi fonte di disciplina delle tariffe per l'utilizzo, in concessione, dei box all'interno del Mercato Ittico;
- La Legge Regionale n. 11 del 2008 e s.m.i in materia di commercio in generale;
- Il Contratto stipulato in data 30/08/2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 30/06/2016;
- Il Verbale di consegna del Mercato Ittico del 20/09/2016.

RENDE NOTO

è avviato il procedimento amministrativo per l'affidamento, in uso, di n.03 box all'interno della struttura del Mercato Ittico di Lungomare Spalato, da utilizzare come centro di raccolta per la distribuzione di prodotti ittici destinati alla vendita all'ingrosso, nel rispetto di condizioni, modalità e termini, come in appresso:

Art. 1 - Descrizione dei box

I box sono localizzati all'interno del Mercato Ittico ubicato in Lungomare Spalato, per la raccolta, conservazione, distribuzione di prodotti ittici da parte di Associazioni di pescatori o produttori accreditati, ai sensi di legge e Regolamenti C.E.E.. I box oggetto di assegnazione sono contraddistinti dai numeri 04-05A-12B della planimetria allegata e sono costituiti da:

- Box n. 04 locale identificato nella planimetria allegata dal colore **ROSSO** di circa mq 19,00.
- Box n. 05A locale identificato nella planimetria allegata dal colore **BLU** di circa mq 20,00.
- Box n. 12B locale identificato nella planimetria allegata dal colore **VERDE** di circa mq 28,50.

tutti dotati di arredi vari, di accesso dalla pubblica entrata, e dotati di porta di accesso in metallo.

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare e requisiti

Sono ammessi a partecipare al presente avviso, i soggetti di cui all'art.18 del Regolamento, purché in possesso dei requisiti di cui alla legge 23 marzo 1959, nella parte esclusa dalla soppressione in forza di quanto disposto con d.lvo 1 dicembre 2009, n. 179. In particolare, sono ammessi a parteciparvi i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1 e che non ricadano nelle previsioni di cui al punto 2:

1. **Requisiti oggettivi:**

   Associazioni di pescatori, produttori accreditati per la vendita di prodotti ittici. Si terrà conto, ai fini dell'assegnazione, della rilevanza economica e continuità dell'attività del richiedente desunta dal fatturato del mercato.

2. **Requisiti morali di cui all'art. 71 del d.lvo 59/2010 e s.m.i.:**

   - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
   - coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
   - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
   - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
   - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
   - coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
   - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le

scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Si comunica che il divieto permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. Costituisce causa di esclusione dal procedimento, la mancanza di uno dei requisiti anzidetti.

Art. 3 - Criteri per l'assegnazione — effetti

Il box verrà concesso in uso all'avente diritto sulla base delle indicazioni che precedono, per una durata di anni cinque.

Art. 4 - Assegnazione dei box

Il rimborso dovuto per l'utilizzo del box oggetto del presente avviso è stato stabilito dalla Giunta comunale e recepito dalla Giulianova Patrimonio Srl in € 3,874 oltre iva al mq. mensili quale rimborso per la pulizia e la sanificazione esterna del box, con obbligo di corresponsione mensile anticipata. Detti rimborsi sono corrisposti dal concessionario alla Giulianova Patrimonio Srl, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività. In caso di ritardato pagamento è applicato un interesse di mora determinato secondo le vigenti disposizioni legislative. All'atto dell'assegnazione del box, l'Associazione assegnataria deve altresì provvedere ad effettuare un deposito cauzionale di importo pari a n. 3 (tre) rate mensili del relativo rimborso spese stabilito dalla Società. L'assegnatario del box deve provvedere, secondo il normale contratto di utenza stipulato direttamente con gli Enti interessati, al pagamento dei propri consumi individuali. AI concessionario del box fanno capo tutte le incombenze ed oneri per la custodia, apertura e chiusura, piccola manutenzione ordinaria, nonché ogni altro onere per il corretto utilizzo del box, con esclusione di ogni onere ed incombenza in capo della Giulianova Patrimonio Srl.

La formale disdetta dell'assegnazione del box dell'associazione accreditata, deve essere comunicata qualora l'associazione assegnataria non abbia acquistato o venduto, per tre anni consecutivi, prodotti in mercato per un importo almeno dell'1% del volume di affari complessivo del marcato stesso. La concessione non può essere ceduta.

Art. 5 - Individuazione e modalità utilizzo del box

Il box assentito in concessione deve essere contraddistinto, a cura dell' associazione accreditata assegnataria, con apposita targa contenente il nome dell'associazione ed indirizzo in conformità all'atto di assegnazione. Il box deve essere usato solo per il deposito, la manipolazione, preparazione e distribuzione dei prodotti, per il deposito dei vuoti e degli attrezzi necessari all'assegnatario per l'esercizio della propria attività. È vietato utilizzare il box per eseguire qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici. Durante le ore di chiusura del marcato nessuno deve rimanere nei box, salvo autorizzazione da parte della Direzione del mercato. È proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione della Giulianova Patrimonio Srl. Al concessionario, all'atto della consegna, verrà affidata la chiave del box assegnato. Al concessionario, altresì, fanno capo ogni onere ed incombenza per il pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria per l'espletamento dell'attività di vendita e conservazione dei prodotti. Il concessionario è altresì tenuto a provvedere allo smaltimento dei rifiuti di origine animale negli appositi contenitori e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente. La Società resta esonerata da ogni attività, incombenza e responsabilità per tutto ciò che fa capo al concessionario del box.

Art. 6 - Termine delle concessioni del box

Gli effetti dell'assegnazione cessano:

- alla scadenza;
- per rinuncia del concessionario;
- per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- per scioglimento dell'Associazione assegnataria.

Art. 7 - Revoca delle concessioni dei box

La concessione è revocata nei seguenti casi:

- Cessione totale o parziale del box a terzi;
- Perdita dei requisiti morali ed oggettivi.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

Le associazioni di pescatori ovvero produttori interessati all'assegnazione in concessione del box, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, dovranno fare pervenire al ufficio amministrativo della Giulianova Patrimonio Srl., pena l'esclusione dal procedimento, entro e non oltre il temine perentorio **delle ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2016**, i plichi contenenti la domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato, e la documentazione qui di seguito indicata, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante la consegna a mano, al seguente indirizzo: **Giulianova Patrimonio S.r.l. - Via Quarnaro, snc, c/o Palazzo "KURSAAL" - 64021 Giulianova (TE)**.

Il Plico contenente la documentazione dovrà essere debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura e dovrà riportare, oltre al nominativo del soggetto partecipante, la seguente dicitura: ***"Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'assegnazione di n.1 box nel Mercato Ittico"***. Alla domanda di partecipazione e connessa autocertificazione dovranno essere allegati il seguente documento:

- Copia documento di riconoscimento;

I plichi saranno aperti il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 10:30 ed entro il 30 dicembre 2016 sarà stilata la graduatoria.

Art. 9 - Informativa ai sensi art.13 Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati e le informazioni forniti dagli interessati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.

Art. 10 - Norma finale - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio al richiamato Regolamento, oltre che alla normativa vigente. Si precisa che nell'esercizio del generale potere di autotutela resta comunque salva la possibilità per questa società di differire o di revocare il presente procedimento in qualsiasi momento, senza alcun diritto per i partecipanti a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo. In ossequio al principio della massima partecipazione al procedimento, la Giulianova Patrimonio Srl potrà invitare l'impresa alla regolarizzazione formale o a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la carenza è di ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto sostanziale e che non

venga violata la *par condicio* dei concorrenti. Potrà essere disposta l'esclusione dal procedimento quando risulteranno violate clausole essenziali che regolano il procedimento, ovvero prescrizioni legislative, regolamentari, principi generali dell'ordinamento giuridico o i principi giurisprudenziali che informano la materia. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Giulianova Patrimonio Srl, del Mercato Ittico ed all'Albo Pretorio del Comune di Giulianova.

Allegati:

- Modulo di domanda

L'Amministratore Unico
F.to Arch. Filippo Di Giambattista